



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° dicembre 2020
(OR. en)

12938/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0316 (NLE)**

**AELE 85
EEE 55
N 50
ISL 41
FL 35
MI 477
ENER 421**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica
l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...

del ...

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine¹.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione non si applica a sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnessioni.
- (3) Poiché il sistema di trasmissione dell'Islanda non è collegato a un altro sistema di trasmissione, il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione non dovrebbe applicarsi all'Islanda.
- (4) A causa delle sue dimensioni ridotte e del numero limitato di clienti dell'energia elettrica, il Liechtenstein non possiede una propria rete di trasmissione dell'energia elettrica. Il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione non dovrebbe pertanto essere applicato al Liechtenstein.
- (5) I riferimenti ai gestori del sistema di trasmissione ("TSO"), alla autorità di regolamentazione e ai portatori di interessi dovrebbero essere intesi come comprensivi dei TSO, delle autorità di regolamentazione e dei portatori di interessi che rappresentano la Norvegia.

¹ GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42.

- (6) Durante l'elaborazione congiunta di termini, condizioni e metodologie a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, è essenziale che tutte le informazioni necessarie siano presentate senza indugio. Una stretta collaborazione tra TSO e autorità di regolamentazione dovrebbe garantire che le informazioni sensibili, quali le informazioni dettagliate sulle sottostazioni elettriche, la posizione esatta della trasmissione sotterranea, le informazioni sui sistemi di controllo e dettagliate analisi delle vulnerabilità che possono essere usate per atti di sabotaggio, siano efficacemente protette nel processo di sviluppo di termini, condizioni o metodologie. Per garantire l'attuazione efficace del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, è opportuno stabilire con la Norvegia lo stesso livello di collaborazione in materia di scambio di informazioni e protezione delle informazioni sensibili.
- (7) Il contributo apportato da tutti i principali portatori di interessi nello sviluppo, a livello regionale o a livello SEE, di termini, condizioni e metodologie che potrebbero divenire vincolanti mediante approvazione regolamentare, è essenziale ai fini di un quadro normativo transfrontaliero efficace. I TSO e altri portatori di interessi dovrebbero pertanto partecipare ai processi relativi allo sviluppo di proposte di termini, condizioni e metodologie come previsto in varie disposizioni del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione. I TSO norvegesi dovrebbero in particolare partecipare al processo decisionale dei portatori di interessi in modo analogo ai TSO che rappresentano uno Stato membro dell'UE.

- (8) Per le proposte a livello regionale o dell'Unione, laddove è necessaria la decisione da parte di più di un'autorità di regolamentazione per l'approvazione delle proposte avanzate dai TSO, le autorità di regolamentazione dovrebbero consultarsi e collaborare strettamente al fine di raggiungere un accordo prima di adottare una decisione. L'autorità di regolamentazione norvegese dovrebbe essere coinvolta in tale collaborazione.
- (9) Poiché il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003¹, i testi di adattamento elaborati e adottati ai sensi della decisione del comitato misto SEE n. 93/2017, del 5 maggio 2017, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE² per l'attuazione del regolamento (CE) n. 714/2009, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 1 e 5, che prevedono adattamenti riguardanti il ruolo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia nel contesto SEE, sono rilevanti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione nel SEE, in particolare per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 8 e 10.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

² GU L 36 del 7.2.2019, pag. 44.

Articolo 1

Dopo il punto 49 (Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione) dell'allegato IV dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

"50. **32016 R 1719**: Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) il regolamento non si applica all'Islanda e al Liechtenstein;
- b) all'articolo 4:
 - i) i riferimenti alla "popolazione dell'Unione" di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), alla "popolazione della regione interessata" di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) e alla "popolazione degli Stati membri partecipanti" di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, includono la popolazione della Norvegia al momento di valutare se sia stata raggiunta la pertinente soglia relativa alla popolazione necessaria per ottenere una maggioranza qualificata;

- ii) i riferimenti alle "regioni composte di più di cinque Stati membri" di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma e alle "regioni composte da non più di cinque Stati membri" di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, devono essere intesi, rispettivamente, come riferimenti alle "regioni composte di più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Norvegia" e alle "regioni composte da non più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Norvegia".
- c) all'articolo 7 è aggiunto quanto segue:

"Accordi tra TSO e / o autorità di regolamentazione possono garantire che le informazioni riservate o sensibili siano efficacemente protette e aiutare ad assicurare che tutte le informazioni necessarie allo sviluppo di termini, condizioni e metodologie comuni siano presentate senza indugio."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/1719 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ... o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del comitato misto SEE

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.